

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 12-01-2016) 25-05-2016, n. 10813

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di sez. -

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente di sez. -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente di sez. -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

Dott. PETTITI Stefano - Consigliere -

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6053-2014 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il Dr. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LOPARDI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

R.A.;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1116/2013 del TRIBUNALE di L'AQUILA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari il ricorso inammissibile.

Svolgimento del processo

1) B.C. ha agito con azione possessoria davanti al tribunale di L'Aquila, lamentando che un confinante, tal R. A. aveva realizzato una recinzione che impediva al ricorrente l'utilizzazione della pinetina sita sul fondo da lui posseduto, nonchè altra costruzione a distanza non regolamentare.

R. ha resistito eccependo il difetto di giurisdizione, in favore del Commissario agli Usi civici di L'Aquila, davanti al quale era pendente azione di accertamento dell'allodialità del sito.

Il Giudice adito ha declinato la giurisdizione.

Altrettanto ha fatto il tribunale collegiale, adito in sede di reclamo, con provvedimento depositato il 17 dicembre 2013.

"Pendendo ora la causa nel merito", B. si è rivolto a questa Corte con regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 28 febbraio 2014, affinché sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

In questo procedimento R. non ha svolto attività difensiva.

All'udienza del 10 febbraio 2015 è stata emessa ordinanza n. 3678/15, che ha disposto il differimento della discussione in attesa dell'esito del ricorso n. 20754/13 nel quale era controversa questione relativa alla ammissibilità di regolamento preventivo avverso ordinanza su reclamo possessorio. Depositata quella decisione, la causa è stata rifissata.

Motivi della decisione

2) Le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 15155/15 hanno stabilito che "è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del procedimento possessorio, ancorchè, nella fase sommaria o in sede di reclamo, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione, trattandosi di provvedimento che mantiene carattere di provvisorietà ed essendo comunque possibile richiedere la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4, per la rivalutazione della stessa questione.

In difetto, tuttavia, di istanza di parte per la fissazione del giudizio di merito, non è proponibile il ricorso ex art. 41 c.p.c., in quanto l'interesse a promuovere l'accertamento sulla giurisdizione postula necessariamente la pendenza di un processo".

Nel caso di specie in atti sono presenti il ricorso per prosecuzione del giudizio possessorio proposto da B. e, con atto prodotto ex art. 372 c.p.c. (cfr notifica in data 18/12/2014 al difensore del R.), certificazione 17/12/2014 della cancelleria del Tribunale di L'Aquila

attestante la pendenza di azione di reintegrazione nel possesso e udienza fissata al 30/3/2015; ne consegue che il ricorso per regolamento di giurisdizione era senz'altro proponibile.

In memoria 25 novembre 2015 parte ricorrente ha opportunamente evidenziato i risvolti applicativi di Cass. 15155/15 nel caso di specie. Resta così superato quanto dedotto dal Procuratore generale nella requisitoria del 20 ottobre 2014.

3) Il primo giudizio (cfr. ordinanza Tribunale del 17 dicembre 2013 e copia degli atti di parte) pende davanti al Commissario usi civici d'Abruzzo ed è stato proposto il 29.12.2010 dal B. contro il comune di L'Aquila e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Paganica, per il riconoscimento della natura allodiale di un terreno fg 14 part. 499 recte 449, in località "Vascapenta" fraz. di Gignano, Paganica.

In tale giudizio in data 6/9/2013 è intervenuto R.A., per sostenere che egli sarebbe possessore del terreno e avente diritto alla legittimazione dello stesso.

Il secondo giudizio, al quale si riferisce l'odierno regolamento, è stato introdotto con azione possessoria davanti al tribunale di L'Aquila. Il tribunale collegiale ha declinato la giurisdizione in favore del Commissario, sull'assunto che rientra nella giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici adottare, ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 30 provvedimenti discrezionali a tutela provvisoria del possesso in attesa che intervenga una decisione irrevocabile o una conciliazione omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti di uso civico.

3.1) Il ricorso sostiene che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, in ipotesi di controversia tra privati relativa alla reintegrazione o manutenzione del possesso di fondo.

Secondo il B., poichè si tratta di azione possessoria tra un ricorrente che assume di essere stato spogliato e un resistente che si pretende possessore addirittura con usucapione maturata, non vi sarebbe luogo a giurisdizione del commissario, ancorchè penda controversia, davanti al Commissario, sulla natura del terreno.

La tesi dell'istanza è fondata.

La Corte ritiene che occorra riprendere e si debba dare continuità all'orientamento già manifestato da Cass. SU n. 6760 del 1988 e n. 519 del 1991.

Nel primo caso è stato stabilito che: "*Con riguardo alla domanda di reintegrazione nel possesso di un fondo, che si assuma da altri abusivamente seminato, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa dalla circostanza che sia pendente, davanti al Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, controversia circa l'assoggettamento del fondo stesso ad uso civico di pascolo e legnatico, atteso che le attribuzioni del Commissario in materia di reclami sul possesso, ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 30 sono circoscritte al possesso corrispondente a diritti già sottoposti al suo giudizio e, quindi, non si estendono al possesso relativo a diritti distinti, ancorchè inerenti al medesimo terreno*".

Analogo è il secondo caso, relativo a domanda (ancorchè di natura non possessoria ma petitoria) di rilascio della porzione di un fondo, da altri abusivamente occupata. In precedenza già Cass. n. 2056 del 1987 e n. 3378/73 avevano evidenziato che allorquando l'azione possessoria non ha per oggetto i diritti di uso civico sottoposto alla cognizione del commissario regionale non si profila alcuna possibilità di interferenza tra i due giudizi e viene meno la *ratio* che ispira il citato L. n. 1766 del 1927, art. 30.

3.2) Nella specie B. si duole in via possessoria della apposizione da parte del B. di una recinzione che incorpora il fondo che egli afferma di possedere da tempo e di una costruzione che sarebbe stata eretta in violazione delle distanze legali.

Detta causa non interferisce con quella, intrapresa da B. davanti al Commissario, volta al riconoscimento della natura allodiale del terreno, causa nella quale il R. è intervenuto per far valere "*che a lui sarebbe spettato il diritto di presentazione della domanda di legittimazione*" (ricorso pag. 5).

Cass. SU n. 1507/82 ha stabilito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, in ipotesi di controversia tra privati relativa alla reintegrazione o manutenzione del possesso di fondo per il quale sia in corso il procedimento di legittimazione dell'occupazione di cui alla L. sul riordinamento degli Usi civici 16 giugno 1927, n. 1766, art. 9 non essendo configurabile, in tal caso, alcun rapporto di pregiudizialità rispetto alle operazioni commissariali (attinenti alla legittimazione dell'occupazioni), in quanto la tutela invocata in detta controversia è diretta ad assicurare il mero ripristino della situazione di fatto anteriore, senza nessun pregiudizio delle pretese delle parti nei confronti dell'ente titolare del Demanio civico.

3.3) Parimenti, nel caso in esame è controverso tra i privati, e non contro l'ente pubblico, il pacifico possesso del terreno, come risulta anche dalla memoria di costituzione datata 26 settembre 2013 depositata dal R. davanti al tribunale di L'Aquila.

Il microconflitto tra le parti prescinde dalla *qualitas soli*, cioè dalla soluzione delle questioni circa la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o alla natura demaniale del suolo, dovendo essere risolto senza esaminarle o, se necessario, esaminandole in via meramente incidentale (Cass 28564/08; 5506/93).

4) Pertanto va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le parti potranno proseguire il giudizio già instaurato.

Le spese del presente procedimento verranno liquidate dal giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2016